DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER IL SERVIZIO ASILO NIDO- 2018-2021

Nr. Progr. **28**

Data **26/07/2018**

Seduta NR. **5**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 26/07/2018 alle ore 21:10

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi **26/07/2018** alle ore **21:10** in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	S	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	N		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	N		
Totale Presenti: ***15***			*Totali Assenti:* ***2***		

Assenti Giustificati i signori:
RAIMONDI MARINA ROBERTA; D'ELIA PATRIZIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 26/07/2018

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER IL SERVIZIO ASILO NIDO- 2018-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 12.03.2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario", ed in particolare l'art. 4 che prevede tra i compiti delle unità di offerta sociale la promozione di azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriale e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

Richiamati gli intenti programmatici del DUP 2018, in cui è contenuto l'obiettivo di "Prosecuzione nel sostegno e nella collaborazione con la Fondazione Figini, in base alla convenzione vigente, per un rilancio del servizio asilo nido";

Considerata l'importanza che il servizio asilo nido gestito dalla Fondazione Figini Naymiller, riveste per le famiglie bustesi, per conciliare tempi di cura dei bambini e di lavoro dei genitori e fornire un adeguato spazio educativo e di crescita per i bambini stessi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 24.10.2017, con cui si realizza il rinnovo della Convenzione tra il Comune di Busto Garolfo e la Fondazione Figini Naymiller per il servizio asilo nido sino al 31.07.2018 ;

Considerato il percorso di confronto tra l'Amministrazione Comunale e la Fondazione, che ha portato alla costruzione di una convenzione condivisa, come da comunicazione pervenuta dal Presidente della Fondazione Figini Naymiller il 13.07.2018 n prot. 15739;

Vista la bozza di nuova convenzione tra il Comune di Busto Garolfo e la Fondazione Figini Naymiller per il servizio asilo nido, che avrà durata triennale ovvero sino al 31.07.2021;

Visto il parere espresso dalla commissione socio culturale riunitasi in data 19.07.2018 come da verbale agli atti;

Visto il D.Lgs. 18.08.200 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole dal punto di vista tecnico espresso dalla Responsabile dell'Area Promozione della Persona;

Acquisito il parere favorevole dal punto di vista contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Lunardi), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare per i motivi esposti in premessa la convenzione tra Comune di Busto Garolfo e la Fondazione Figini Naymiller per il servizio asilo nido per un periodo di tre anni educativi, ovvero fino al 31.07.2021;
2. Di dare atto che la Responsabile dell'Area Promozione della Persona con propri atti di determinazione provvederà:
    - ai sensi del vigente Regolamento, alla quantificazione della spesa per i contributi a favore delle famiglie per l'integrazione delle rette di frequenza al nido;
    - all'erogazione del contributo annuale omnicomprensivo di € 7.100,00 a favore della Fondazione Figini Naymiller per tutta la durata della convenzione, a partire dall'anno solare 2019;
    - a erogare un contributo corrispondente alla quota non coperta dalle rette incassate dalle famiglie a sostegno della realizzazione del servizio di pre e post nido, per garantire alle famiglie ampia possibilità di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro. Tale contributo verrà erogato a consuntivo, previa presentazione di apposito rendiconto, per ogni anno educativo a partire dal 2018/2019;
    - all'assegnazione di educatori per garantire attività di sostegno a favore di bambini con handicap psico – fisico, in base alla L 104 del 05.02.1992, tramite il servizio di educativa scolastica di Azienda So.Le;
    - a valutare l'opportunità di erogare contributi straordinari, su richiesta della Fondazione Figini Naymiller, per ipotetiche opere straordinarie ed indispensabili al miglioramento delle strutture esistenti e per una più efficiente organizzazione del servizio, come disciplinato dall' art. 2 della convenzione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento;

Visto l'art. 134 del D.Lgs. 18.08.200 n. 267 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Lunardi), espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Alle ore 21,35 entra in aula il Consigliere Raimondi.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 26/07/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

Numero Delibera **28** del **26/07/2018**

OGGETTO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER IL SERVIZIO ASILO NIDO- 2018-2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 19/07/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
PAOLA BOTTAZZI

Parere di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria:

FAVOREVOLE

NEI LIMITI DEI CORRISPONDENTI STANZIAMENTI DI BILANCIO

Data 19/07/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città metropolitana di Milano
C.F. e P.IVA n° 00873100150
Piazza Diaz, 1 – 20020 Busto Garolf0

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E LA FONDAZIONE FIGINI NAYMILLER PER IL SERVIZIO ASILO NIDO

TRA

Il Comune di Busto Garolfo, in persona della Responsabile dell'Area Promozione della Persona, dott.ssa Paola Chiara Bottazzi, nata a Milano il 22.06.1977 e domiciliata per la carica in Busto Garolfo, piazza Diaz n.1, la quale agisce in nome e per conto del Comune medesimo;

E

Il Sig. Ambrogio Luigi Colombo nato a Arluno il 11.06.1949, in qualità di Presidente della Fondazione Scuola dell'Infanzia "Figini Naymiller", con sede legale in Busto Garolfo in Via XXV Aprile, 15, P.I. e codice fiscale 03819530159;

PREMESSO

- che la Fondazione "FIGINI NAYMILLER" esercita, nella propria sede di Busto Garolfo, attività di istruzione prescolare (Scuola Infanzia), nonché attività di Asilo Nido (denominato "Franca Caccia Sacco- Nido Millefiori");
- che la gestione dell'Asilo Nido è autorizzata con Decreto 1/4/1983 n. 84/83 del Presidente della Regione Lombardia;

SI CONVIENE E STIPULA

ART. 1

Obbligazioni della Fondazione

Il gestore si impegna a :

- accogliere tutti i bambini, anche disabili, ovvero bambini portatori di handicap psico – fisico, in base alla Legge n. 104 del 05.02.92**,** senza distinzione di genere, nazionalità, religione;
- garantire l'ammissione dei bambini con priorità riservata ai residenti nel Comune di Busto Garolfo. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni potrà essere effettuato solo dopo che, a chiusura del periodo regolamentare di iscrizione all'Asilo, risultino presentate domande, da parte dei residenti di Busto Garolfo, in numero inferiore ai posti complessivi a disposizione.
  Per i bambini ammessi all'Asilo Nido e non residenti in Busto Garolfo, la Fondazione potrà stipulare altra convenzione con i Comuni eventualmente interessati.
  Tra i residenti richiedenti l'inserimento sarà data precedenza alle famiglie ove entrambi i genitori prestino attività lavorativa in modo continuativo, fatta eccezione per i nuclei familiari dei minori seguiti dai Servizi territoriali che si trovino in stato di particolare bisogno, segnalati

dal Comune di Busto Garolfo attraverso l'Ufficio Servizi Sociali, i quali saranno inseriti con priorità assoluta;

- garantire:
    - la presenza dei criteri di accreditamento regionali – organizzativi generali e di tempi di apertura – stabiliti con Dgr 16 febbraio 2005 n. 20943 allegato A e successive deliberazioni e norme nel tempo vigenti;
    - il mantenimento dei requisiti stabiliti dal competente Piano di Zona del legnanese, considerando che l'attuale modello prevede un rapporto educatore/bambini pari 1:8 sugli iscritti, inteso come requisito minimo di esercizio (come da DGR 20588 dell'11.02.2005) e pari a 1:7 calcolato sui frequentanti nell'orario full-time dalle 9 alle 16.

- segnalare tempestivamente al Comune i posti eventualmente resisi vacanti;
- comunicare al Comune l'ammontare delle rette, entro il mese di giugno per ciascun anno educativo successivo;
- collaborare in base alle proprie funzioni, alla buona realizzazione della misura regionale "Nidi gratis";
- trasmettere entro il mese di giugno di ogni anno al Comune il conto economico consuntivo della gestione dell'anno precedente, ed entro il mese di ottobre il conto economico preventivo riferito all'anno successivo, ripartito tra la Scuola dell'infanzia e l'Asilo Nido, nonché il documento relativo all'eventuale contributo ricevuto dalla Regione a seguito della rendicontazione regionale denominata "ex Circolare 4";

ART. 2

Obbligazioni del Comune

Il Comune si impegna a :

- intervenire a favore dei minori appartenenti a famiglie in particolare stato di necessità garantendo la copertura parziale o totale della retta, ai sensi del "Regolamento di disciplina delle prestazioni sociali ed educative";
- erogare mensilmente e previa presentazione di regolare nota da parte del gestore, il corrispettivo del costo del servizio, al netto della retta che la famiglia versa direttamente all'ente gestore;
- versare alla Fondazione "Figini Naymiller" firmataria della presente convenzione, un contributo annuale omnicomprensivo determinato in **€ 7.100,00** per tutta la durata della presente convenzione. Tale contributo sarà da adeguare annualmente all'indice ISTAT, a partire dall'anno educativo 2019/2020, prendendo a riferimento l'indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) generale – tabella delle variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente.
  Il predetto contributo, erogato a sostegno delle attività educative e di supporto alle famiglie e per favorire un contenimento delle rette applicate ai residenti, sarà versato in unica soluzione entro giugno dell'anno educativo in corso, con decorrenza dal giugno 2019.
- valutare, su richiesta dell'ente gestore, la possibilità di erogare un contributo straordinario, tenendo conto dell'entità e dell'utilità dell'intervento, per eventuali opere straordinarie ed indispensabili al miglioramento delle strutture esistenti nonché per una più efficiente

erogazione del servizio da parte della Fondazione, il tutto nei limiti degli stanziamenti a bilancio;

- sostenere la realizzazione del servizio di pre e post nido, per garantire alle famiglie ampia possibilità di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, erogando alla Fondazione Figini un contributo corrispondente alla quota non coperta dalle rette incassate dalle famiglie. Tale contributo verrà erogato a consuntivo, previa presentazione di apposito rendiconto, per ogni anno educativo;
- provvedere all'assegnazione di educatori al fine di garantire l'attività di sostegno a favore di bambini con handicap psico – fisico, in base alla Legge n. 104 del 05.02.1992.

ART. 3

Verifiche sull'adempimento convenzione

Al fine di instaurare un rapporto basato sulla chiarezza, sulla partecipazione e nel rispetto delle singole autonomie delle parti firmatarie, le parti stesse si impegnano a momenti di verifica periodica.

ART. 4

Durata della convenzione

La Convenzione avrà durata dal 1/08/2018 al 31/07/2021. Sulla base della normativa vigente sarà possibile una risoluzione anticipata anche unilaterale per giusta causa o nel caso di cessazione dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 5

registrazione e spese contrattuali

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

ART. 6

trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs.vo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni per la finalità prevista dalla presente convenzione.

ART. 7

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 8

Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Busto Arsizio.

ART. 9

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, valgono le vigenti norme in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Busto Garolfo,

Il Presidente Fondazione	La Responsabile Area Promozione della Persona
Scuola dell'Infanzia Figini-Naymiller	
Don Ambrogio Luigi Colombo	Dott.ssa Paola Chiara Bottazzi